

RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

IL COMITATO DEI DELEGATI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 GIUGNO 2002 HA APPROVATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DI CENTOCINQUANTASEI DELEGATI PRESENTI (NESSUNO CONTRARIO E NESSUN ASTENUTO) LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL COMITATO DEI DELEGATI DELL'ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

- **Vista** la legge 9 febbraio 1963, n. 160;
- **Vista** la legge 30 dicembre 1991, n. 414;
- **Visto** lo Statuto dell'Associazione ed il Regolamento di Esecuzione deliberati nella riunione del 26 novembre 1994 ed approvati con D.I. dell'11 luglio 1995 e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che impone alle associazioni o fondazioni che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio del bilancio in coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi periodicamente;
- **Visto** l'art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, allo scopo di assicurare tale equilibrio, determina, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti, in quindici anni l'arco temporale rilevante ai fini della valutazione della stabilità della gestione;
- **Visto**, ancora, l'art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 laddove dispone che in esito alle risultanze del bilancio tecnico quindicennale, gli enti privatizzati, gestori di forme di previdenza obbligatoria, adottino, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti";
- **Presa visione** del bilancio tecnico, elaborato sulla base di previsioni di durata quindicennale, nonché delle connesse proiezioni economiche di lungo periodo (40 anni) e delle relative risultanze in ordine al futuro equilibrio finanziario della gestione;
- **Esaminate**, altresì, le previsioni demografiche elaborate dagli esperti all'uopo incaricati sia in relazione alla popolazione degli attivi in generale sia della specifica popolazione dei futuri appartenenti alla categoria;
- **Preso atto** che l'andamento negativo delle previsioni demografiche è destinato ad alterare il rapporto, attualmente esistente, tra attivi e pensionati, con i conseguenti riflessi negativi, sull'equilibrio finanziario della gestione a ripartizione oggi esistente;
- **Viste** le valutazioni al riguardo espresse dalla Commissione Area Contributiva e Previdenza e dai Rappresentanti regionali (ex art. 30 dello Statuto) circa la conseguente necessità di procedere alla revisione delle norme statutarie e regolamentari attualmente vigenti in materia di previdenza;

- **Viste** le proposte del Consiglio di Amministrazione, conformi al programma sottoposto nel novembre 2000 al Comitato dei Delegati in sede elettorale, in particolare per quanto concerne la necessit , ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335, di porre termine al sistema retributivo a ripartizione oggi vigente per passare ad un sistema contributivo a capitalizzazione, quale solo sistema idoneo a garantire certezza nelle prestazioni future e, soprattutto, a realizzare una diversa e pi  equa solidariet  tra le generazioni che tenga conto del nuovo rapporto tra attivi e pensionati conseguente alla previsione, operata dagli esperti, della futura riduzione degli iscritti;

- **Ritenuto** che, in attesa di procedere alla riforma del sistema previdenziale, sia necessario adottare alcuni interventi propedeutici al passaggio al nuovo sistema di gestione finanziaria;

- **Ritenuto** che, in attuazione dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 sia necessario procedere, nell'immediato, sul versante delle uscite per prestazioni;

- **Visto**, altres , l'art. 49 del Regolamento di Esecuzione che disciplina le modalit  di erogazione e di calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa, individuando nella media dei 14 redditi professionali annuali pi  elevati fruiti negli ultimi diciannove anni, il reddito da porre attualmente a base del calcolo della pensione;

- **Visto** l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione che disciplina l'istituto della rivalutazione degli importi delle pensioni;

- **Ritenuto necessario** - in attesa della riforma del sistema previdenziale della Cassa, finalizzata all'adozione del regime contributivo - procedere, nell'immediato e con carattere di provvisorieta , sia nei riguardi degli attivi all'ampliamento della base di calcolo delle prestazioni, anche in modo da tener conto, a fini di maggior equit , della necessit  di ridurre l'incidenza sull'ammontare delle pensioni retributive, dell'anzianit  relativa al periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1991, assistito da contribuzione convenzionale, sia nei riguardi degli attuali pensionati alla temporanea sospensione della rivalutazione degli importi pensionistici eccedenti il trattamento minimo;

- **Ritenuto** che tale ampliamento dovr  essere rimodulato per essere uniformato alla disciplina che verr  definitivamente adottata in sede di riforma del sistema, per il computo della pensione, o della quota di pensione, che sar  determinata con il sistema retributivo in applicazione del principio legislativo del pro-rata;

- **Considerato** in particolare che all'ampliamento del periodo di riferimento previsto dall'art. 49 del Regolamento non   di ostacolo il combinato disposto dell'art. 1 comma 18 e dell'articolo 3 comma 12 della Legge 335/95;

- **Ritenuto** che le misure sopradette non risultano, peraltro, sufficienti a realizzare il mantenimento nell'immediato dell'equilibrio della gestione e che, per questo,   necessario anche procedere alla temporanea sospensione delle norme vigenti in tema di pensioni di anzianit , stante l'elevato numero di potenziali richiedenti l'accesso alla medesima;

- **Visto** in particolare l'art. 50 del Regolamento di Esecuzione che disciplina l'accesso alla pensione di anzianit  nonch  i criteri per il relativo calcolo;

- **Ritenuto** necessario procedere alla temporanea sospensione dell'applicazione del su citato articolo 50;

DELIBERA

In attesa della piú generale ed articolata riforma del sistema previdenziale della Cassa, basata sul passaggio dall'attuale sistema retributivo a ripartizione ad un sistema contributivo a capitalizzazione:

1. Di apportare all'art. 42 la seguente modifica:

*Il **comma 1** viene cosí integrato: "A decorrere dal 1° gennaio 2003 e comunque non oltre il 31.12.2004, la rivalutazione degli importi delle pensioni erogate trova applicazione limitatamente al trattamento minimo. In sede di approvazione della riforma si procederá alla revisione della disciplina attualmente vigente in tema di perequazione automatica".*

oooOooo

2. Di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni all'art. 49 del Regolamento di Esecuzione dell'Associazione.

I commi 2, 4 e 11 dell'art. 49 del vigente Regolamento sono cosí modificati:

*- **comma 2:** "Fino al 31.12.2002 per le pensioni il cui diritto sia maturato successivamente alla data del 22.06.2002 la misura annua delle pensioni di vecchiaia é pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media di tutti i redditi professionali annuali riferita sia ai redditi dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia ai redditi convenzionali relativi al periodo dal 1977 al 1991, fatti salvi i benefici di cui all'art. 31 della Legge 414/1991. La relativa misura non potr  comunque essere inferiore all'80% di quella derivante dall'applicazione delle modalit  di calcolo previgenti.*

Le pensioni cosí liquidate saranno successivamente riliquidate, con effetto dalla data delle rispettive decorrenze, in base ai criteri, ove piú favorevoli, che verranno definitivamente adottati in sede di riforma del sistema, fermo restando che, comunque, anche l'importo definitivo riliquidato non potr  essere inferiore alla predetta misura dell'80%".

oooOooo

- o **Il comma 4**, dell'articolo 49, é cosí sostituito

"La misura annua minima della pensione non pu  essere inferiore a Euro 9.000,00".

oooOooo

Comma 11: E' abrogato

oooOooo

3. Di integrare l'articolo 50 (pensione di anzianit ) con il seguente comma aggiuntivo:

"A decorrere dal 22 giugno 2002 e fino al 31 dicembre 2004 é sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti.

Tale sospensione non opera nei riguardi degli iscritti che avendo già conseguito i requisiti per il relativo diritto lo abbiano esercitato mediante presentazione in data anteriore al 22.06.2002 della prescritta domanda, fermo restando che le relative prestazioni saranno provvisoriamente liquidate e successivamente riliquidate nella misura di cui all'art. 49, ove la cancellazione dall'albo non sia intervenuta prima del 22 giugno 2002";

- di inviare la presente deliberazione, in ragione di competenza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto della Cassa

oooOooo

IL COMITATO DEI DELEGATI D^o MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di predisporre entro il corrente anno il progetto di riforma strutturale secondo le seguenti linee guida, progetto che dovr^a essere rimesso ai Delegati almeno 30 giorni prima della data fissata per la relativa discussione:

- passaggio dal sistema di finanziamento a ripartizione a sistema di finanziamento a capitalizzazione;
- conseguente adozione del metodo di calcolo contributivo, con rispetto del principio del pro-rata previsto all'articolo 3, comma 12, della L. 335/95;
- rimodulazione delle aliquote contributive (art. 36 del Regolamento);
- disciplina definitiva della base di calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità pregressa da valutare con il sistema retributivo;
- modifiche delle norme statutarie e regolamentari in termini conseguenti e coerenti con le precedenti linee, introducendo ogni eventuale correttivo necessario a garantire l'equilibrio del Fondo.

Deliberacassaragionieri definitiva 22 giu 2002

CddD 22 giu 2002 notaio falcone